

**ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**



Aggiornamento: giugno 2011

(a cura del Sen. Paolo Franco e dell'On. Roberto Simonetti, membri della commissione)

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. I nuovi assetti fiscali delineati dalla legge delega | 1 |
| 2. Gli adempimenti previsti dalla legge n. 42 del 2009 | 3 |
| 2.1 La delega legislativa e gli altri adempimenti | 3 |
| 2.2 Gli organi previsti dalla legge delega | 3 |
| 3. L'attuazione della delega | 5 |
| 3.1 L'attività consultiva sui decreti attuativi | 5 |
| 3.2 I decreti legislativi finora emanati | 5 |
| 3.2.1 Federalismo demaniale | 6 |
| 3.2.2 Roma capitale | 10 |
| 3.2.3 Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province | 11 |
| 3.2.4 Federalismo municipale | 13 |
| 3.2.5 Federalismo di Regioni, Province e Città metropolitane | 22 |
| 3.2.6 Risorse aggiuntive ed interventi speciali | 30 |
| 3.2.7 Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali | 33 |
| 3.3 Lo schema di decreto legislativo in corso di esame | 35 |
| 3.3.1 Meccanismi sanzionatori e premiali | 35 |
| 4. L'attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009 | 37 |
| 4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) | 37 |
| 4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica | 37 |
| 5. Le questioni da affrontare | 39 |

1. I NUOVI ASSETTI FISCALI DELINEATI DALLA LEGGE DELEGA

Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge n. 42 del 2009 è incentrato sul **superamento del sistema di finanza derivata** e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. In questo quadro, uno degli obiettivi principali della legge è il **passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica** a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei **fabbisogni standard** necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Nel definire i **principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali**, la legge distingue tra:

- le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai **livelli essenziali delle prestazioni**, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione,
- quelle inerenti le **funzioni fondamentali degli enti locali** di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *p*), Cost. - per le quali si prevede l'integrale copertura del fabbisogno –
- le **altre funzioni**, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali.

Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il **trasporto pubblico locale**, nonché per gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione.

Tra le funzioni riconducibili al suddetto vincolo costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione **sono comprese la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni di carattere amministrativo già ora attribuite alle regioni**. Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni (**LEP**), che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i costi standard necessari alla definizione dei relativi fabbisogni.

Il modello proposto configura pertanto un **doppio canale perequativo**, valido per tutti i livelli di governo, in base al quale sarà garantita una **perequazione integrale dei fabbisogni, valutati a costi standard, per ciò che attiene i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e le funzioni fondamentali degli enti locali**, mentre le **altre funzioni o tipologie di spese decentrate saranno finanziate secondo un modello di perequazione che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale (ma non integrale) livellamento delle differenti capacità fiscali dei diversi territori, il cui ordine dovrà rimanere inalterato**.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni, si afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo.

Conseguentemente, è prevista **l'eliminazione dal bilancio statale delle previsioni di spesa per il finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali** (tranne le spese per i fondi perequativi e le risorse per gli interventi speciali).

La legge reca pertanto i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri e compartecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché le modalità di attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali, definendo un quadro diretto a consentire **l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria** da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale.

Alle **regioni**, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito il potere di istituire, con proprie leggi, tributi regionali; per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, queste possono, con propria legge, determinare variazioni delle aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti fissati dalla legislazione statale. Si prevede che le regioni possano anche istituire, con propria legge, nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio.

Tra gli altri criteri direttivi di carattere generale si ricordano il principio della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, finalizzato a favorire la **corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa**, nonché la previsione del coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo **meccanismi di carattere premiale**.

In tale sistema di finanziamento, per ciò che concerne le entrate tributarie, è comunque esclusa ogni doppia imposizione, fatte salve le addizionali previste dalla legge statale o regionale.

Viene inoltre prevista l'attivazione di **meccanismi di premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti** – in termini di equilibri di bilancio, qualità dei servizi, contenuto livello della pressione fiscale e incremento dell'occupazione – **ovvero sanzionatori per gli enti che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica, che possono giungere sino all'individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili di stati di dissesto finanziario**.

Per gli enti che non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni ovvero l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, le misure sanzionatorie possono determinare anche l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti previsti dalla legge n. 42 del 2009

2.1 La delega legislativa e gli altri adempimenti

Com'è noto, la legge 5 maggio 2009 n. 42 reca i principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

La legge n. 42/2009 fissa il termine generale per l'esercizio della delega in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendo tuttavia che almeno uno dei decreti legislativi sia adottato entro un termine più breve di 12 mesi.

Il termine generale di 24 mesi per l'esercizio della delega scadrà il 21 maggio 2011.

2.2 Gli organi previsti dalla legge delega

La legge di delega (articoli da 3 a 5) istituisce un **sistema di nuovi organi** ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo che consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale:

- la **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** (articolo 3);
- la **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** (articolo 4);
- la **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** (articolo 5).

La **Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale** è una commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Al fine di assicurare il raccordo tra la Commissione e le regioni e gli enti locali, la legge istituisce un organismo tecnico non parlamentare, il **Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali**, al quale partecipano dodici rappresentanti delle autonomie territoriali (sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni).

La **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** (COPAFF) ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione ha istituito al proprio interno sei gruppi di lavoro:

1. gruppo di lavoro bilanci delle regioni e degli enti locali;
2. gruppo di lavoro entrate regioni ed enti locali;
3. gruppo di lavoro fabbisogni/costi standard LEA LEP (livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni) e funzioni fondamentali;
4. gruppo di lavoro perequazione;
5. gruppo di lavoro interventi speciali perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali;
6. gruppo di lavoro coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.

La **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, incardinata nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica esercitando compiti di proposta e di monitoraggio e verificando periodicamente il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali, anche con riguardo all'adeguatezza delle risorse assicurate a ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte.

Inoltre, l'articolo 6 della legge n. 42 attribuisce una nuova competenza alla **Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria**, quella di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e sui sistemi informativi riferibili a tali servizi.

Con riferimento alle **regioni e province ad autonomia speciale**, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della legge n. 42 del 2009 e dei principi che da essa derivano, l'articolo 27, comma 7, istituisce un **tavolo di confronto** tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma.

3. L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA

3.1 L'attività consultiva sui decreti attuativi

La legge n. 42 del 2009 disciplina il **procedimento di adozione dei decreti legislativi** prevedendo che questi siano adottati su proposta dei Ministri competenti. Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati, fatta salva l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, per la quale è previsto un ulteriore termine.

Nell'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, questo ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

Infine, al termine dell'*iter* parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, si prevede che il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

3.2 I decreti legislativi finora emanati

Alla data del 31 marzo 2011 risulta concluso l'iter dello schema di decreto legislativo recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, cosiddetto **federalismo demaniale**, quello relativo all'ordinamento transitorio di **Roma capitale**, quello inerente i metodi per la determinazione dei **fabbisogni standard degli enti locali**, quelli sull'autonomia di entrata dei **Comuni** e di **Regioni, Province e Città metropolitane**.

3.2.1 Federalismo demaniale

L'esame presso la Commissione del primo **schema di decreto legislativo recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio**, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42, è iniziato il 27 aprile 2010 e si è concluso il 19 maggio 2010 con l'espressione del parere.

Ai fini dell'espressione del parere parlamentare, il 18 marzo 2010 lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Le suddette Commissioni hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 19 maggio 2010, con l'approvazione di pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Emanato il **28 maggio 2010, il decreto legislativo n. 85** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 11 giugno 2010.

Con riferimento al suo contenuto, il decreto – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari - **prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni**, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni **da attribuire a titolo non oneroso** secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. **L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale"**. I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti in attuazione del decreto, che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali, possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio. Resta comunque riservata allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali.

Il decreto dispone il trasferimento alle regioni, entro 180 giorni, dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, salvo i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia, che dovranno essere trasferiti alle province, assieme alle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e i siti di stoccaggio di gas naturale. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito è destinata da ciascuna regione alle province, sulla base di una intesa conclusa fra la regione e le singole province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.

I beni oggetto del trasferimento vengono inseriti in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 180 giorni. Successivamente, le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli sono tenuti a presentare un'apposita domanda di

attribuzione, con annessa relazione, all'Agenzia del demanio. A seguito del DPCM di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'art. 5 – salvo alcune eccezioni - entrano a far parte, con pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali; questi ultimi si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene.

L'articolo 5 individua le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tra i quali sono annoverati i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; i beni appartenenti al demanio idrico con specifiche esclusioni, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate su terraferma, nonché altri beni immobili dello Stato. Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso ;i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso, a qualsiasi titolo, al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito DPCM dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

A seguito del parere parlamentare è stata rivisitata la disciplina che consente la valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare, **prevedendo a tal fine che i beni trasferiti agli enti territoriali possano, previa loro valorizzazione, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare**, sulla base di un valore, la cui congruità dovrà essere attestata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio; è stata data inoltre alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di partecipare ai predetti fondi.

E' stata altresì introdotta una **procedura per l'adozione di DPCM biennali di attribuzione di beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo**, nonché una procedura di consultazione preventiva per l'utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali, in base alla quale essi possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato.

E' stata inoltre introdotta la previsione di una intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della determinazione delle modalità per la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti di attribuzione dei beni. Per le spese relative ai beni trasferiti è stata, inoltre, prevista l'esclusione dai vincoli relativi al patto di stabilità interno per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Si prevede infine di un vincolo di destinazione dei proventi netti derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione dei beni trasferiti, prevedendo che tali proventi, per un ammontare pari al 75%, siano destinati alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte

eventualmente eccedente, a spese di investimento; la residua quota del 25% viene destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Per una effettiva attuazione del federalismo demaniale il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, entrato in vigore il 26 giugno 2010, prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

| Norma | Oggetto | Termine adozione | Attuazione |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Art. 9, co. 3 | Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. | 25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 9, co. 5 | Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti. | 25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo | Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l' esclusione . Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell' elenco dei beni di cui si richiede l' esclusione . | 24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore) | <i>Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010</i> |
| Art. 5, co. 3, quarto periodo | Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell' elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. | 8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni) | <i>Elenco trasmesso alla Conferenza unificata il 10 novembre 2010</i> |
| Art. 3, co. 1, lett. a) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 1, lett. a) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovraregionale ; 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |

| Norma | Oggetto | Termine adozione | Attuazione |
|-------------------------------|---|---|-------------------|
| Art. 3, co. 1, lett. b) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 1, lett. b) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 3 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili . | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 4, primo periodo | Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni , con relativa relazione. | entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3 | |
| Art. 3, co. 4, ultimo periodo | Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale. | entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo | |
| Art. 3, co. 6 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoptati" (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. | | |
| Art. 4, co. 1 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. | | |
| Art. 5, co. 4, primo periodo | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti . | 26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore) | |

| Norma | Oggetto | Termine adozione | Attuazione |
|---------------|--|--|-------------------|
| Art. 5, co. 5 | Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. | 26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore) | |
| Art. 7, co. 1 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti. | A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012) | |
| Art. 9, co. 2 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni. | A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni | |
| Art. 9, co. 4 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni. | | |

3.2.2 Roma capitale

Il secondo schema di decreto esaminato, recante **disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare.

Quanto al contenuto, il decreto legislativo n. 156 del 2010, pertanto, **attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell'Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.**

L'Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Tra le competenze dell'Assemblea capitolina vi è la deliberazione dello statuto di Roma capitale, nonché l'adozione di regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative assegnate dalla legge sul federalismo fiscale a Roma capitale, che dovranno essere specificate in un successivo decreto legislativo.

Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale e la Giunta, composta da assessori nominati dal Sindaco nella misura di un quarto dei consiglieri dell'Assemblea capitolina, collabora con il Sindaco per il governo di Roma capitale.

Il decreto n. 156/2010 conferisce e disciplina lo *status* di amministratori di Roma capitale ai consiglieri dell'Assemblea capitolina, agli assessori della Giunta capitolina e al Sindaco.

I confini di Roma capitale, secondo le previsioni della legge sul federalismo fiscale, sono quelli del comune di Roma; secondo l'art. 24 della medesima legge, quando sarà attuata la disciplina delle città metropolitane, prevista dall'art. 23 della stessa legge, le disposizioni illustrate si intenderanno riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Il provvedimento prevede che, per quanto non espressamente stabilito, alla materia si applichino le vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), nonché ogni altra disposizione di legge.

3.2.3 Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

Il terzo schema di decreto legislativo esaminato, recante disposizioni in materia di **determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere. In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 7 novembre 2010, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, spostato alla data del successivo 27 novembre), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42.

Con particolare riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 5 ottobre 2010 e si è concluso il 10 novembre 2010, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Terminata la fase di esame parlamentare, anche da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, si è in attesa dell'emanazione del decreto legislativo e della sua successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al contenuto del decreto, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti locali, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega, incentrato sull'abbandono del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono a tal fine il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il "fabbisogno

standard”, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la “perequazione della capacità fiscale”, per il finanziamento delle altre funzioni.

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, il fabbisogno standard “valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica”. Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

Il computo delle occorrenze finanziarie derivante dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che vengono espressamente individuate nel provvedimento, sia per i comuni che per le province (funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, viabilità, istruzione pubblica ed altre). A tal fine andranno altresì stabiliti gli obiettivi di servizio connessi ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare. **La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione lo schema definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:**

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell' Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (o, se nel frattempo istituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

E' inoltre previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente medesimo.

Viene infine stabilito un periodo transitorio, dall'anno 2011 all'anno 2013 per l'applicazione del criterio di finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le

funzioni fondamentali, cui segue poi un successivo triennio per l'entrata a regime del nuovo sistema. In ciascuno degli anni predetti i fabbisogni individuati, relativi per ognuno degli anni medesimi, ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conclusione dell'entrata a regime, quindi, decorso il triennio transitorio, al 2017.

3.2.4 Federalismo municipale

*Il decreto legislativo in materia di Federalismo fiscale municipale (D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011) interviene sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, per venire poi disciplinato **a regime a decorrere dal 2014**.*

Il decreto dispone l'attribuzione ai Comuni del gettito di alcuni tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA parametrata su di un valore partecipativo IRPEF; istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

1) I TRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI

Con il Federalismo municipale già a partire dal 2011 verrà attribuito ai Comuni, relativamente ai propri immobili, il gettito (o quota parte dello stesso) dei seguenti tributi: **imposta registro e di bollo, imposta ipotecaria e catastale, irpef fondiario tranne quello agrario, imposta registro e bollo contratti di locazione, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti.**

2) LA CEDOLARE SECCA

L'istituzione della cedolare secca (la cui definizione esatta sarebbe **imposta sostitutiva**) assorbirà Irpef ed imposta di registro e di bollo sulle locazioni. La cedolare secca modifica l'aliquota e l'imponibile soggetto a tassazione sia per i canoni concordati (aliquota 19%) che per i canoni liberi (aliquota 21%). Per il locatore possono esserci due effetti: un risparmio fiscale o un potenziale (tutto da dimostrare) incremento d'imposta nel caso in cui l'aliquota agevolata applicata all'intero importo del reddito da locazione comporti un aggravio rispetto alla situazione vigente (aliquota progressiva applicata, però, su un imponibile ridotto). **Data la facoltatività dell'adesione alla cedolare secca, il locatore sceglierà quella a lui più conveniente.** Ma in caso di adesione il locatore non potrà variare in alcun modo il canone di affitto per l'intera durata del contratto, neppure della rivalutazione ISTAT, con indubbio vantaggio per l'inquilino.

3) COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA

Ai Comuni viene attribuita una compartecipazione al gettito IVA, che dovrà essere determinata con apposito DPCM **in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell'IRPEF**. I criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni dovranno essere stabiliti con apposito DPCM, che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell'imposta; in prima applicazione l'assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per Provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale.

Al potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell'ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l'interscambio informativo sui dati catastali. Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei Comuni, prevedendo che ad essi sia assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

4) I TRIBUTI COMPLEMENTARI FACOLTATIVI

Il decreto sul Federalismo municipale prevede la possibilità di istituire altri **tre tributi complementari**, che i Comuni avranno **la facoltà, ma non l'obbligo, di introdurre**: l'imposta di soggiorno, di scopo, e l'addizionale Irpef.

-**L'imposta di soggiorno**, fino ad un importo massimo di 5 € a notte, potrà essere istituita dai Comuni capoluogo, dalle Unioni di comuni e dai Comuni turistici, e sarà destinata al finanziamento di interventi in materia di turismo, strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali.

-**L'imposta di scopo** potrà essere applicata per la realizzazione di diverse tipologie di opere; la sua durata massima è estesa a dieci anni e il gettito derivante potrà finanziare il 100% dell'opera.

-**L'addizionale Irpef** potrà essere aumentata **nei Comuni in cui non era stata introdotta o nei quali veniva fino ad oggi applicata un'aliquota inferiore allo 0,4%**; chi invece non ne aveva ancora previsto l'utilizzo potrà farlo, ma fino ad un tetto massimo dello 0,4%, con un aumento massimo fino allo 0,2% annuo.

-Il decreto istituisce inoltre **l'IMU secondaria, a decorrere dal 2014**, la quale **sostituirà tassa e canone delle occupazioni pubbliche, e l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni**.

5) L'IMU PRINCIPALE (DAL 2014)

Oltre al gettito dei tributi erariali, il Federalismo municipale istituisce a decorrere dal 2014 **l'IMU principale (imposta municipale propria)**, la quale sostituirà per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'IMU principale non costituirà quindi una nuova imposizione

fiscale, bensì l'insieme di imposte già esistenti. **L'aliquota dell'IMU principale, pari allo 0,76 per mille, sarà unica** e verrà applicata annualmente a tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale.

Dato l'ampio margine di manovra concesso ai Sindaci per la sua applicazione, l'IMU principale costituisce un'imposta dotata di considerevole elasticità. Ai Comuni verrà lasciata la facoltà di **modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata per legge (0,76 per mille). Quando l'immobile risulti locato, l'aliquota IMU di legge viene dimezzata, con possibilità da parte del Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, fino ad ulteriori 0,2 punti percentuali.**

I Comuni potranno inoltre prevedere che l'aliquota di legge sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; nonché stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

In relazione alle aliquote previste per legge (**0,76 per mille dimezzata in caso di immobile locato**) le stime delle proiezioni effettuate dimostrano, nella generalità, **una diminuzione dell'ammontare finanziario IMU rispetto al valore dell'ICI oggi in vigore.**

6) IL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (PERIODO TRANSITORIO DAL 2011 AL 2013)

Durante il periodo transitorio (2011-2013) sarà istituito un **Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR)**, dove confluiranno una serie di gettiti destinati a sostituire i trasferimenti di tipo permanente e generale delle Regioni a statuto ordinario e che sarà ripartito tra i Comuni in base ai criteri indicati dal provvedimento. L'ammontare del fondo, che servirà a perequare il gettito diretto ai Comuni derivante dal 30% delle imposte e dei tributi legati al parco immobiliare locale, non sarà inferiore alla somma del taglio dei trasferimenti erariali e sarà alimentato dal gettito delle imposte relativo ai tributi per gli immobili (imposta registro, bollo, catastale, ipotecaria, Irpef fondiario, cedolare secca affitti). Il Fondo sarà ripartito in base ai fabbisogni standard calcolati al costo standard. A regime (dal 2014), funzionerà un sistema parzialmente basato su imposte sul possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle locazioni e da una compartecipazione all'Iva in valore corrispondente al 2% Irpef.

7) FONDO PEREQUATIVO A REGIME (DAL 2014)

Per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province, **successivo alla determinazione dei fabbisogni standard**, verrà istituito un Fondo perequativo. Il Fondo perequativo a favore dei Comuni è alimentato **da quote del gettito** dei seguenti tributi nella parte di competenza dei Comuni: *imposta registro e di bollo, imposta ipotecaria e catastale, irpef fondiario tranne quello agrario, imposta registro e bollo contratti di locazione, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti e tributi sul trasferimento immobiliare.*

Tale Fondo sarà articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei Comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali

8) I VANTAGGI DEL FEDERALISMO MUNICIPALE

In conclusione, i **vantaggi** per i Comuni "virtuosi" derivanti dal Federalismo municipale possono essere così sintetizzati:

a) la fiscalizzazione dei trasferimenti, ovvero la cessazione dei trasferimenti statali ai Comuni e la loro sostituzione con l'attribuzione di imposte, o quote d'imposta, riferite ai territori comunali e che fino ad oggi erano di pertinenza dello Stato, **premia le comunità virtuose all'interno delle quali non esistono immobili "fantasma" ed evasione fiscale, e dove esiste un buon tessuto urbanistico-produttivo.**

b) la maggiore consistenza delle nuove entrate - **per i Comuni le cui comunità sono fiscalmente "virtuose"** - (che non sono ulteriori tasse, bensì maggiore compartecipazione comunale alle imposte erariali esistenti) rispetto ai trasferimenti, sopravanza la stimata media riduzione delle entrate IMU, per la quale comunque le potestà regolamentari dei Comuni consentono di intervenire considerevolmente, in accordo con i propri cittadini e con le categorie economiche, al fine di renderla appropriata alle esigenze locali.

c) i Comuni risultano attualmente "ingessati", sia dal rigore dei trasferimenti statali che dal Patto di stabilità. Con il Federalismo municipale i Sindaci disporranno di risorse proprie e di maggiore libertà di manovra, che non si trasformerà nell'imposizione di nuove tasse laddove queste vengono puntualmente pagate dai cittadini e dalle imprese. Ma i Comuni nei quali i cittadini evadono, costituiscono immobili abusivamente, o dove le amministrazioni comunali spendono i propri denari per pagare stipendi anziché per erogare servizi, dovranno reperire altrimenti le risorse finanziarie mancanti. E lo potranno fare eliminando gli sprechi e l'evasione, oppure aumentando la pressione fiscale sui cittadini.

9) MAGGIORI RISORSE AI COMUNI VIRTUOSI

Il Federalismo municipale garantirà maggiori risorse ai Comuni virtuosi, ma senza aumentare la pressione fiscale: i Comuni dotati di risorse immobiliari e fiscali disporranno infatti di somme maggiori per finanziare le proprie spese. Lo dimostrano i risultati di una proiezione realizzata sulle città capoluogo e su alcuni Comuni con la quale sono stati individuati gli effetti a regime (2014) del Federalismo municipale paragonando i valori erariali accertati (desunti dagli studi Copaff, la Commissione tecnica istituita dalla legge delega presieduta dal Prof. Luca Antonini, relativi agli anni 2008 e 2009) ai valori di bilancio preventivo, per quanto riguarda i trasferimenti, previsti per il 2011. Le proiezioni forniscono un quadro specifico per alcuni Comuni e un dato complessivo a livello regionale, attualizzando al 2011 il Federalismo municipale ed immaginando, per renderne immediatamente percepibili gli effetti, come se fosse già concluso il periodo transitorio. I risultati, volutamente prudentziali, palesano un chiaro vantaggio per i Comuni "virtuosi" (quelli, in parole povere, in cui si pagano le tasse e dove gli immobili sono correttamente accatastati), i quali con il Federalismo municipale manterranno sul territorio una quantità maggiore di risorse.

Analisi dell'articolato del Decreto Legislativo sul Federalismo Municipale


| Aspetto | Descrizione provvedimento |
|---|---|
| Art. 1 Norme di coordinamento | I decreti legislativi riguardanti le Regioni dovranno coordinarsi con le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 2 Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare | Attribuzione dal 2011 ai comuni, relativamente ai propri immobili, del gettito dei seguenti tributi: Imposta registro e di bollo, imposta ipotecaria e catastale, Irpef fondiario tranne quello agrario, imposta registro e bollo contratti di locazione, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca affitti. |
| Art. 2, comma 3 Fondo sperimentale di riequilibrio | <p>Serve a perequare il gettito diretto ai comuni derivante dal 30% delle imposte e tributi legati al parco immobiliare locale.</p> <p>Durata dal 2011 al 2013; ammontare del fondo del 2011 non inferiore alla somma del taglio dei trasferimenti erariali. Alimentato dal gettito delle imposte relative ai tributi per gli immobili: imposta registro, bollo, catastale, ipotecaria, Irpef fondiario, cedolare secca affitti.</p> <p>Sarà ripartito in base ai fabbisogni standard e il 30% del Fondo sarà suddiviso in base al numero dei residenti. Per i comuni con funzioni associate, le isole monocomune sarà forfettizzato l'importo.</p> |
| Art. 2, comma 4 Compartecipazione IVA | Il gettito non affluisce al fondo sperimentale di riequilibrio ma viene devoluto al comune di residenza su base gettito IVA per provincia suddiviso procapite, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% IRPEF. |
| Art. 2, comma 10 Case fantasma | <p>Il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili è assicurato al Comune</p> <p>Sanzioni quadruplicate per immobili non dichiarati al catasto entro il 31/03/2011. Il 75% dell'introito delle sanzioni verrà percepito direttamente dai comuni.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Art. 3 Cedolare secca</p> | <p>Cedolare sostitutiva dell'imposta sul reddito persone fisiche e relative addizionali pari a circa il 40%.</p> <p>Solo per immobili ad uso abitativo. E' facoltativa: resta la possibilità di scelta da parte del contribuente.</p> <p>Viene introdotta la doppia aliquota del 19% per contratti a canone concordato e 21% a canone libero.</p> <p>Sospensione dell'aggiornamento del canone per chi optasse per il regime della cedolare, anche se prevista nel contratto.</p> <p>La quota di gettito del tributo devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012.</p> <p>E' elevata al 50% la quota di tributi statali riconosciuta ai comuni per l'emersione del nero.</p> <p>I comuni potranno accedere ai dati dell'anagrafe tributaria e alle banche dati pubbliche per l'emersione del nero (incrocio dati residenza – contatori gas/luce/acqua – contratti locazione).</p> |
| <p>Art. 4 Imposta soggiorno</p> | <p>Facoltativa. Fino ad un massimo di 5 € a notte, vale per i comuni capoluogo, unioni di comuni, comuni turistici.</p> <p>Destinata a finanziare interventi in materia di turismo, alle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali.</p> |
| <p>Art. 5 Addizionale Irpef</p> | <p>Facoltativa. Potrà essere aumentata nei comuni in cui non vi è, o che applicavano fino ad oggi un'aliquota inferiore allo 0,4%; allo stesso tempo, chi invece non ne aveva ancora previsto l'utilizzo, potrà farlo, ma fino ad un tetto massimo dello 0,4%, con un aumento massimo annuo fino allo 0,2%.</p> |
| <p>Art. 6 Imposta di scopo</p> | <p>Facoltativa. Imposta che può essere applicata per la realizzazione di diverse tipologie di opere, la sua durata massima è estesa a dieci anni, e il gettito derivante potrà finanziare il 100% dell'opera.</p> |
| <p>Art. 7 Federalismo fiscale municipale</p> | <p>Sono istituite l'imposta municipale propria e secondaria.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 8 e 9 IMU propria</p> | <p>In vigore dal 2014, sostituisce IRPEF fondiario, addizionali fondiarie, ICI.</p> <p>Il presupposto d'imposta sono gli immobili diversi dalla prima abitazione ed avrà una aliquota dello 0,76%.</p> <p>Nel caso che l'immobile sia locato l'aliquota è ridotta della metà.</p> <p>E' possibile ridurre l'aliquota fino alla metà anche nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario o per gli immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.</p> <p>A discrezione del comune è possibile un aumento o riduzione dello 0,3%.</p> |
| <p>Art. 10 Tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare</p> | <p>Aliquote al 2% (riduzione di 1% rispetto all'attuale) per prima abitazione e al 9% per le successive.</p> <p>L'imposta ha comunque un tetto minimo fissato in 1.000 euro ma sono cancellate le imposte di bollo, ipotecarie e catastali, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie relative agli atti notarili inerenti la presente fattispecie.</p> <p>Dal 2014 il 30% dell'introito sarà attribuito ai comuni.</p> |
| <p>Art. 11 IMU secondaria</p> | <p>Facoltativa con delibera del CC, entra in vigore nel 2014 e sostituisce Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità.</p> |
| <p>Art 12 Misure di finanza pubblica</p> | <p>Non può derivare alcun aumento del prelievo fiscale complessivo dei contribuenti.</p> |
| <p>Art. 13 Fondo Perequativo a regime</p> | <p>Serve per il finanziamento delle spese delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province da suddividersi in base ai fabbisogni e costi standard. E' alimentato esclusivamente da quote dei tributi spettanti ai comuni relativi all'imposta di registro e bollo, ipotecaria e catastale, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca, IRPEF redditi fondiari immobili locati che non optano per la cedolare.</p> |
| <p>Art. 14 Ambito di applicazione e norme transitorie</p> | <p>L'IMU propria è indeducibile da imposte sui redditi e dall'IRAP.</p> <p>Regolazione delle eventuali delibere comunali di variazione dell'addizionale IRPEF.</p> |

Prima tabella: tributi o quote di tributi attribuiti ai comuni col federalismo municipale:

Federalismo municipale (prima parte): (2014) dallo Stato ...



Seconda tabella: ulteriori tributi di competenza comunale attribuiti col federalismo municipale:


Federalismo municipale (seconda parte): (2014) imposte/addizionali comunali

Addizionale comunale IRPEF
(facoltativa)




Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto: cessazione della sospensione del potere comunale dell'istituzione ovvero dell'incremento.

IMU secondaria



A decorrere dal 2014 sostituisce: tassa e canone occupazioni pubbliche e imposta su pubblicità e pubbliche affissioni.


Imposta di soggiorno
(facoltativa)



Possono introdurla entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto:

- comuni capoluogo di provincia, unioni dei comuni e comuni turistici
- in proporzione al prezzo (max 5€) e per unità ricettiva
- per finanziare interventi in materia di turismo

Imposta di scopo
(facoltativa)



Possono introdurla i comuni entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto secondo i nuovi parametri indicati (ulteriori opere rispetto a quelle già previste, durata dell'imposta sino a 10 anni, finanziamento dell'intero ammontare dell'investimento).

3.2.5 Federalismo di Regioni, Province e Città metropolitane

Il nuovo fisco regionale scatterà dal 2013. Non ci saranno più i trasferimenti dal 'centro', che saranno sostituiti dalla compartecipazione ad Iva e Irpef; contemporaneamente, sarà possibile 'manovrare' l'attuale addizionale con aumenti graduali. Il decreto sul Fisco regionale e provinciale, dopo le norme sul Fisco municipale, rappresenta il provvedimento più importante per la riforma del Federalismo Fiscale, il cui obiettivo è l'autonomia delle amministrazioni decentrate.

Il decreto risponde correttamente al dettato della legge delega. E' articolato in cinque capi, volti alla progressiva soppressione dei trasferimenti statali: Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario; Autonomia delle entrate delle Province e delle Città metropolitane; Perequazione; Costi e fabbisogno standard nel settore sanitario ed infine norme finali ed abrogazioni. A ciò si affianca la definizione dei fabbisogni che devono essere ovunque garantiti per la resa dei servizi primari di utilità sociale (sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico), l'individuazione del costo standard per lo svolgimento dei servizi e la dotazione agli enti territoriali della capacità fiscale necessaria per finanziare l'offerta dei servizi, svolta per il tramite della fiscalizzazione dei trasferimenti sin qui erogati dallo Stato. Importanti anche le modalità delle forme perequative atte a garantire l'idonea capacità di spesa per i territori che non riescono a disporre in proprio delle risorse necessarie ad offrire i principali servizi.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1) IRPEF REGIONI DAL 2013, NO TAX AREA REGIONALE FINO A 15.000 EURO

L'addizionale IRPEF regionale sarà rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio Ministri e **risulterà compensativa dei trasferimenti statali soppressi (vedi TAB 1)**; con la conseguente riduzione in parallelo delle aliquote IRPEF statali sarà mantenuto inalterato il prelievo fiscale complessivo.

Inoltre **le Regioni potranno manovrare l'addizionale Irpef regionale**, diminuendola oppure aumentandola rispetto allo 0,9% (o al valore dell'aliquota che verrà determinato con DPCM). La maggiorazione non potrà essere superiore allo 0,5% nel 2013, all'1,1% nel 2014 e al 2,1% a decorrere dal 2015. Se la Regione ha già disposto una riduzione dell'Irap non potrà superare lo 0,5% di aumento. E' prevista una salvaguardia per il primo scaglione Irpef, fino a 15.000 euro: l'aumento dell'addizionale non potrà superare lo 0,5% per tutti i redditi inferiori a quella soglia (anche per chi dichiara di più).

L'addizionale verrà comunque rideterminata con l'obiettivo di consentire il pari finanziamento rispetto ai trasferimenti statali soppressi

Le Regioni che non siano sottoposte al piano di rientro per il deficit sanitario, nell'ambito della addizionale di loro competenza potranno disporre di **detrazioni in favore della famiglia** maggiorando le detrazioni previste dalla legge statale.

TAB 1

Per pareggiare i trasferimenti aboliti, l'addizionale regionale IRPEF dovrebbe aumentare di un +1,0% (passando dall'attuale 0,9% all'1,9%) per tutte le 15 Regioni ordinarie, con una contestuale flessione delle aliquote dell'IRPEF nazionale.

Nelle Regioni del Centro-Nord questo surplus di addizionale IRPEF garantirebbe maggiori risorse rispetto ai trasferimenti aboliti, mentre nelle Regioni del Sud non sarebbe sufficiente.

Trasferimenti soppressi e nuova addizionale IRPEF: una simulazione sulla base dei dati 2008

| | valori in milioni di euro | | | euro procapite | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| | Trasferimenti da sostituire | Gettito aggiuntivo addizionale IRPEF | Differenza | Trasferimenti da sostituire | Gettito aggiuntivo addizionale IRPEF | Differenza |
| Piemonte | 534 | 544 | +11 | 121 | 124 | +3 |
| Lombardia | 904 | 1.321 | +418 | 94 | 137 | +43 |
| Veneto | 463 | 579 | +116 | 96 | 120 | +24 |
| Liguria | 206 | 201 | -4 | 128 | 125 | -3 |
| Emilia Romagna | 451 | 573 | +122 | 105 | 134 | +29 |
| Toscana | 488 | 431 | -58 | 133 | 117 | -16 |
| Umbria | 123 | 93 | -30 | 139 | 105 | -34 |
| Marche | 163 | 165 | +2 | 105 | 106 | +1 |
| Lazio | 681 | 664 | -17 | 122 | 119 | -3 |
| Abruzzo | 161 | 116 | -46 | 122 | 87 | -35 |
| Molise | 54 | 25 | -29 | 167 | 78 | -89 |
| Campania | 600 | 387 | -213 | 103 | 67 | -37 |
| Puglia | 378 | 290 | -88 | 93 | 71 | -22 |
| Basilicata | 83 | 42 | -42 | 141 | 71 | -70 |
| Calabria | 263 | 121 | -142 | 131 | 60 | -71 |
| Totale RSO | 5.551 | 5.551 | 0 | 110 | 110 | 0 |

Elaborazione su audizione Corte dei Conti del 24 febbraio 2011

2) IVA REGIONALIZZATA

A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto secondo il **principio di territorialità**.

Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, ovvero quello in cui avviene la cessione di beni. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione potrà essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore, mentre per la cessione di immobili si farà riferimento alla loro ubicazione. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale

La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola Regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni, ove il gettito tributario sia insufficiente concorrono le quote del Fondo perequativo.

3) MENO IRAP: DAL 2013 POSSIBILI DEDUZIONI

A decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge **potrà ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle** e disporre deduzioni dalla base imponibile.

4) SOPPRESSIONI A DECORRERE DAL 2013

- a) soppressi **tutti i trasferimenti statali** di parte corrente e conto capitale se non finanziati da indebitamento.
- b) soppressa la **compartecipazione regionale accisa benzina** con rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF.

5) ULTERIORI TRIBUTI REGIONALI

Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in **Tributi propri regionali**:

- a) **la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;**
- b) **l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;**
- c) **l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile;**
- d) **la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;**
- e) **le tasse sulle concessioni regionali;**

f) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la **Tassa automobilistica regionale come tributo proprio**.

Le Regioni avranno anche la possibilità di introdurre, come i Comuni, una Imposta di scopo per le opere pubbliche.

6) PREMI PER LOTTA ALL'EVASIONE

Come i Comuni, anche le Regioni saranno incentivate a partecipare alla lotta all'evasione fiscale: avranno il gettito derivante dall'attività di recupero riferita ai tributi propri e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. Nelle loro casse andrà anche una quota del gettito derivante dall'attività di recupero dell'Iva.

7) COSTI STANDARD IN SANITA'

La legge stabilisce i **LEA** e i **LEP (Livelli Essenziali di Assistenza e delle Prestazioni)** da finanziare non più sulla base della spesa storica **ma a costi e fabbisogni standard**. Si partirà **dal 2013**.

Il decreto introduce un nuovo sistema per la determinazione dei fabbisogni sanitari regionali (e relativi finanziamenti), riprendendo alcuni elementi caratteristici dell'attuale Patto per la salute. La novità principale riguarda il concetto di costo standard, che verrà applicato in maniera progressiva a partire dal 2013 fino ad arrivare a regime nel 2018.

- a) Per prima cosa, il Governo determinerà l'ammontare del **fabbisogno sanitario complessivo** per l'anno 2013, **coerentemente con i vincoli di finanza pubblica**: si tratta di stabilire le risorse pubbliche da destinare al finanziamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza).
- b) Il passo successivo consiste nell'**individuazione delle 3 Regioni di riferimento (benchmark)**: le Regioni benchmark dovranno avere i conti sanitari in ordine e scelte in modo da rappresentare la ripartizione territoriale Nord-Centro-Sud. *Una recente elaborazione della Corte dei Conti individua le 3 Regioni di riferimento in Lombardia, Umbria e Marche.*
- c) Successivamente, viene calcolato il **costo medio procapite** delle 3 Regioni benchmark, considerando la distribuzione della popolazione per fascia d'età. I costi saranno parametrati su tre macrolivelli: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. *Sulla base della Corte dei Conti, il costo medio sanitario di Lombardia, Umbria e Marche è di 1.677 euro procapite.*
- d) Questo valore medio viene applicato alla popolazione pesata per fascia d'età delle altre Regioni, ottenendo i singoli **fabbisogni sanitari regionali standard**. La somma dei fabbisogni standard regionali consente di stabilire il **fabbisogno sanitario nazionale standard**. L'elaborazione della Corte dei Conti (**TAB 2**) consente di evidenziare le prime stime.
- e) Applicando i fabbisogni sanitari regionali standard alla fabbisogno complessivo determinato dal Governo, si ottengono i fabbisogni sanitari regionali da utilizzare per **l'erogazione dei LEA**.

TAB 2

Il calcolo dei costi standard sanitari: una stima per l'anno 2008 - Valori in milioni di euro

| | Costi sanitari netti attuali | Popolazione pesata per età | Costo netto pro capite pesato (euro procapite) | Costo standard Regioni benchmark (euro procapite) | Fabbisogno sanitario regionale standard | Differenza (mln euro) | Differenza (euro procapite) |
|---------------|------------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------------|
| | a | b | c = a / b | d | e = b x d | f = e - a | g = d - c |
| PIEMONTE | 7.613 | 4.453.919 | 1.709 | 1.677 | 7.470 | -143 | -32 |
| LOMBARDIA | 16.011 | 9.548.776 | 1.677 | 1.677 | 16.016 | +5 | +0 |
| VENETO | 7.905 | 4.767.156 | 1.658 | 1.677 | 7.996 | +91 | +19 |
| LIGURIA | 3.132 | 1.694.162 | 1.849 | 1.677 | 2.842 | -290 | -172 |
| EMILIA R. | 7.391 | 4.326.967 | 1.708 | 1.677 | 7.258 | -133 | -31 |
| TOSCANA | 6.417 | 3.743.034 | 1.714 | 1.677 | 6.278 | -139 | -37 |
| UMBRIA | 1.510 | 896.799 | 1.683 | 1.677 | 1.504 | -6 | -6 |
| MARCHE | 2.629 | 1.567.731 | 1.677 | 1.677 | 2.630 | +1 | +0 |
| LAZIO | 10.792 | 5.462.257 | 1.976 | 1.677 | 9.162 | -1.630 | -299 |
| ABRUZZO | 2.335 | 1.322.982 | 1.765 | 1.677 | 2.219 | -116 | -88 |
| MOLISE | 631 | 324.472 | 1.944 | 1.677 | 544 | -87 | -267 |
| CAMPANIA | 9.974 | 5.565.872 | 1.792 | 1.677 | 9.336 | -638 | -115 |
| PUGLIA | 7.127 | 3.983.492 | 1.789 | 1.677 | 6.681 | -446 | -112 |
| BASILICATA | 1.053 | 589.173 | 1.788 | 1.677 | 988 | -65 | -111 |
| CALABRIA | 3.217 | 1.967.929 | 1.635 | 1.677 | 3.301 | +84 | +42 |
| TOTALE | 87.736 | 50.214.721 | 1.747 | 1.677 | 84.225 | -3.511 | -70 |
| RSO | | | | | | | |

Elaborazione su audizione Corte dei Conti del 24 febbraio 2011

Il fabbisogno sanitario complessivo viene stabilito “a monte”: i costi standard, dunque, non sono altro che la modalità scelta per la ripartizione territoriale di questo ammontare di risorse. Il benchmark è un **sistema trasparente** per evidenziare il livello qualitativo e quantitativo di spesa sanitaria verso il quale le Regioni dovrebbero tendere. **Saranno i cittadini a decidere se una spesa oltre tale soglia debba essere considerata uno “spreco” oppure una maggiore offerta di servizio, punendo o premiando gli amministratori alla successiva tornata elettorale.**

8) PEREQUAZIONE A REGIME DAL 2013

Ogni Regione dovrà finanziare le proprie uscite con tributi propri, visto che scompariranno i trasferimenti dello Stato. Gli strumenti saranno le compartecipazioni o addizionali ai tributi erariali e le quote del Fondo perequativo.

1) Perequazione per le spese "essenziali" (sanità, assistenza, istruzione, conto capitale del trasporto pubblico):

Il Fondo perequativo sarà alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA, determinata in modo tale da garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i servizi essenziali. I livelli, ai quali lavora la Sose in collaborazione con l'Istat, saranno definiti con legge statale. Sarà del 44,7% nel 2011 e nel 2012, fino a nuova successiva determinazione.

2) Perequazione per le spese "non essenziali".

Il Fondo perequativo sarà assegnato per **consentire una riduzione delle differenze per le spese non essenziali sulla base della capacità fiscale per abitante, senza alterarne la graduatoria della capacità fiscale delle regioni.**

9) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AL SUD

Per rimuovere le carenze infrastrutturali che si registrano principalmente nel sud del Paese arriveranno interventi straordinari. I ritardi saranno individuati in base agli indicatori socio economici ed ambientali, in modo complementare agli interventi straordinari per l'edilizia sanitaria.

10) COMUNI

Dal 2013 le Regioni sopprimeranno i trasferimenti ai Comuni (correnti e conto capitale se non derivanti da mutuo), che saranno sostituiti dalla compartecipazione dei Comuni tributi regionali.

11) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il Governo, conclusa l'intesa con le Regioni, **reintegra per il 2011 400 milioni di trasferimenti alle Regioni per il Trasporto pubblico locale ed assicura il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni per il 2011**, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni.

12) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

"Qualora i vincoli di finanza pubblica non consentano in tutto o in parte l'attuazione" del reintegro dei tagli previsti dalla Manovra estiva 2010 e pari a 4,5 miliardi nel 2012, si proceda con "modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse stesse rispetto alle funzioni svolte.

PROVINCE

Il finanziamento delle Province (ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario) sarà caratterizzato da una serie **di tributi connessi al trasporto su gomma**, in correlazione con le principali funzioni amministrative assegnate (viabilità, trasporti, infrastrutture).

1) IMPOSTA RC AUTO

Partirà invece già da quest'anno la possibilità per le Province di modificare, con un aumento o una diminuzione fino ad un massimo di 3,5 punti percentuali, **l'imposta sulla Rc auto ora al 12,5%**.

2) Nuova IMPOSTA PROVINCIALE di TRASCRIZIONE

Con parificazione di nuovo ed usato, formulata in base alla classe ambientale del veicolo e alla potenza, comprese le motociclette di determinata potenza.

3) COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE IRPEF

Soppressione dei trasferimenti statali e dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica a favore delle Province sostituite con la compartecipazione provinciale all'IRPEF in modo tale da assicurare entrate corrispondenti.

4) COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE TASSA UTOMOBILISTICA REGIONALE

Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale.

5) IMPOSTA DI SCOPO

Ulteriori tributi provinciali: è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

CITTA' METROPOLITANE

Quando saranno istituite, cesserà di esistere la Provincia di riferimento e alla Città Metropolitana verranno assegnate le corrispondenti fonti di finanziamento.

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

E' istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Tale Conferenza costituisce la principale sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale. Le principali funzioni attribuite a tale organismo consistono:

- a) nel **monitoraggio del funzionamento** del nuovo ordinamento finanziario delle Regioni e degli enti locali;
- b) nel **controllo dell'adeguatezza delle risorse** di ciascun livello di governo;
- c) nella verifica della realizzazione del **percorso di convergenza verso i costi standard**.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta sia da Ministri che da rappresentanti delle autonomie territoriali.

3.2.6 Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (schema D.Lgs. n. 328)

Il decreto dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, nella quale si individuano interventi che, secondo quanto dispone l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, siano diretti alla promozione dello sviluppo ed alla coesione economica, sociale e territoriale del Paese, a fine di rimuoverne gli squilibri.

Quanto al **contenuto** il provvedimento:

- oltre ad intervenire sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che viene ridenominato come "Fondo per lo sviluppo e la coesione", **individua nuovi strumenti procedurali finalizzati a rendere più efficace la politica di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, stabilendo altresì specifiche regole di programmazione per un miglior utilizzo delle risorse finanziarie.**
- Le risorse sono finalizzate alla rimozione degli squilibri e alla promozione dello sviluppo; esse derivano prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, le cui dotazioni sono stabilite dalla politica regionale nazionale, nonché dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, **esclusivamente per la quota in conto capitale**, escludendo pertanto l'impiego di tali risorse per le spese correnti da parte dei soggetti destinatari.
- L'utilizzo delle risorse deve essere effettuato sulla base del criterio della programmazione pluriennale, che, anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, deve in ogni caso assicurare – con riferimento anche alle zone di montagna, a quelle confinanti con le regioni a statuto speciale ed alle isole minori - **una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.**
- Il provvedimento prevede una funzione di **coordinamento affidata al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia.** Il Ministro delegato è chiamato altresì ad esercitare una funzione di relazione con i competenti organi dell'Unione europea e a valutare le opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e l'integrale utilizzo delle risorse assegnate al Paese.
- In merito alle novità introdotte con la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si prevede che nel **Documento di economia e finanza (DEF)** risulti determinato, all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei (il prossimo ciclo inizierà dal 2014), in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto degli andamenti del Pil, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi del Fondo, che potrà essere successivamente

rideterminato in riferimento alla effettiva realizzazione finanziaria degli interventi medesimi. Il DEF, inoltre, deve indicare gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale e del graduale conseguimento, in queste, dei livelli delle prestazioni e dei costi di erogazione dei servizi standardizzati, come previsti dalla normativa attuativa del federalismo fiscale.

- Un'ulteriore innovazione è l'introduzione di un **Documento di indirizzo strategico**, mediante l'approvazione di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il mese di ottobre dell'anno che prevede l'avvio di un nuovo ciclo programmatico.
- Viene altresì previsto il nuovo strumento del "**contratto istituzionale di sviluppo**" che il Ministro delegato stipula con le regioni e le altre amministrazioni competenti, con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi ed assicurare la qualità della spesa pubblica. Con il contratto istituzionale di sviluppo, **cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici (quali ad esempio Anas, Ferrovie dello Stato, ecc.)** sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individuati i tempi, le responsabilità e le modalità di attuazione degli interventi, **prevedendo anche le condizioni di definanziamento degli stessi e l'attribuzione delle relative risorse ad altri livelli di governo**. Il Governo può esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario straordinario.

La perequazione infrastrutturale

Strettamente connessa ai progetti strategici infrastrutturali risulta essere la disposizione contenuta dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 che reca le modalità per l'individuazione di interventi per il recupero del *deficit* infrastrutturale.

In particolare il comma 1 prevede, in sede di prima applicazione, una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riguardanti:

- la rete stradale, autostradale e ferroviaria;
- la rete fognaria;
- la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas;
- le strutture portuali ed aeroportuali;
- le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Lo stesso comma dispone che tale ricognizione venga concertata tra il Ministro dell'economia e delle finanze, incaricato della sua predisposizione, ed i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia.

L'ultimo periodo del comma 1 elenca i seguenti elementi di cui occorre tener conto, in particolare, nell'effettuazione della citata ricognizione:

- estensione delle superfici territoriali;
- densità della popolazione e delle unità produttive;
- particolari requisiti delle zone montane;
- carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio;

- valutazione della specificità dei territori insulari.
- deficit infrastrutturale e di sviluppo;
- valutazione della rete viaria, soprattutto quella del Mezzogiorno.

In base al successivo comma 2, nella fase transitoria quinquennale di passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno *standard* e delle capacità fiscali, prevista dagli articoli 20 e 21, occorre procedere all'individuazione, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

Viene altresì disposto che tale individuazione sia finalizzata al recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, e debba essere calibrata sulla base della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni *standard*.

Per quanto riguarda la ricognizione prevista in sede di prima applicazione (comma 1 dell'art. 22, della legge n. 42/2009), si segnala che è stato emanato il **decreto interministeriale 26 novembre 2010 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2011)** volto a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole.

3.2.7 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339)

Pur avendo un carattere fortemente tecnico, lo schema di decreto approvato dalla Commissione bicamerale è uno dei più importanti fra quelli connessi al lavoro di attuazione dei nuovi principi costituzionali del Titolo V. L'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista nella legge 42 per le regioni e gli enti locali e parallelamente introdotta in sede di attuazione della legge 196 per le amministrazioni statali, **è un perno fondamentale per coniugare autonomia e responsabilità delle diverse entità che compongono la Repubblica con principi inderogabili di coordinamento e di trasparenza**, i quali a loro volta non derivano solo dagli obblighi comunitari, ma anche dalla necessità di superare finalmente tante incrostazioni e arretratezze che hanno contraddistinto nei passati decenni i sistemi contabili degli enti pubblici del paese.

Quanto al **contenuto** il provvedimento detta regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, nonché dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

- Nella prima parte del provvedimento, riguardante i **principi contabili per gli enti territoriali**, si afferma che l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. **Si dispone pertanto che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire, precisa lo schema di decreto, “la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”**
- La seconda parte del provvedimento, relativa ai **principi contabili generali e applicati per il settore sanitario**, reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni - che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali - nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri).

Un processo importante di riforma ha inizio. In parte, questo processo inizia subito, in parte andrà a regime dal 2014, **in seguito ad una fase di sperimentazione di due anni, durante i quali sperimentazioni e innovazioni sostanzialmente coerenti con quelle previste in questo schema di decreto verranno apportate ai sistemi contabili delle amministrazioni statali.** Ulteriori decreti correttivi e integrativi potranno chiudere la fase di riforma, anche sulla base dei risultati delle sperimentazioni.

Fra le innovazioni di maggiore rilievo:

1. un comune piano dei conti integrato, che renderà più agevole e trasparente il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici e la raccordabilità dei conti italiani delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali;
2. la riclassificazione dei bilanci degli enti locali in missioni, programmi e macroaggregati, in coerenza con la riforma del bilancio dello Stato in vigore già da alcuni anni, e con l'auspicio naturalmente che la sperimentazione consenta, da un lato, di salvaguardare le specificità gestionali degli enti e degli organismi di livello regionali e locale, e dall'altro lato però, che la piramide classificatoria che dalle unità elementari va ai macroaggregati e poi ai programmi e alle missioni rende pienamente confrontabili e consolidabili i conti delle amministrazioni locali con quelli delle amministrazioni centrali;
3. l'affiancamento al sistema della contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, che possa garantire una rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale;
4. la disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario, caratterizzata da un elevato livello di specificità, anche grazie all'intenso lavoro cominciato fin dal 2006, con il "Patto per la salute";
5. il consolidamento dei bilanci degli enti locali con quelli delle società ed entità controllate e partecipate, che permetterà una conoscenza più completa e trasparente dei perimetri di intervento dell'azione pubblica locale e degli eventuali rischi connessi;
6. il raccordo fra costi finanziari, costi standard e fabbisogni standard;
7. le metodologie comuni per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato;
8. l'arricchimento informativo dei documenti di rendiconto, in cui affiancare ai dati finanziari gli indicatori di risultato e i costi e fabbisogni standard;
9. **il nuovo principio contabile della competenza finanziaria, che rappresenta l'elemento più interessante della sperimentazione, il quale prevede la registrazione delle entrate e delle spese al momento della nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (attiva o passiva) con imputazione all'esercizio del bilancio pluriennale autorizzatorio in cui l'obbligazione pecuniaria viene a scadenza.** Questo nuovo principio dovrebbe permettere alla contabilità pubblica italiana di adeguarsi alle regole europee, modificando le rappresentazioni contabili di quelli che oggi vengono chiamati residui attivi e passivi, con l'obiettivo di una maggiore trasparenza e della evidenziazione certa di ciò che, nel processo di trasformazione degli impegni giuridici in impegni finanziari, è effettivamente diventato debito o credito. Va ricordato che un processo parallelo di sperimentazione in questa direzione è stato introdotto durante l'esame parlamentare dello schema di decreto n. 359 riguardante i bilanci delle amministrazioni statali.

3.3 Lo schema di decreto legislativo in corso di esame

3.3.1 Meccanismi sanzionatori e premiali

In data 19 maggio 2011 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ne ha avviato l'esame nel corso del mese di giugno, ed alle Commissioni bilancio delle due Camere lo schema di decreto legislativo recante **meccanismi sanzionatori e premiali** relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365).

Analogamente a quanto già avvenuto in passato, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere **privo dell'intesa in sede di Conferenza Unificata**.

Con riguardo al **contenuto**, il provvedimento completa la normativa attuativa del federalismo fiscale finora emanata introducendo, con la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli enti territoriali, elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi.

I **meccanismi sanzionatori**. Lo schema di decreto istituisce per le regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria l'obbligo di redigere un "inventario di fine legislatura regionale", consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificata dagli organi di controllo interno dell'ente il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione, e deve essere pubblicato sul sito istituzionale della regione stessa almeno dieci giorni prima delle elezioni. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di "grave dissesto finanziario" riferito al disavanzo sanitario: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la rimozione del presidente della Giunta regionale per "fallimento del proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione". Il presidente è interdetto per dieci anni da qualsiasi carica in organismi vigilati o partecipati da enti pubblici e, inoltre, i rimborsi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale sono decurtati del 30% nei confronti di liste che presentino nuovamente la candidatura del presidente rimosso a qualsiasi carica elettiva prima che siano trascorsi dieci anni. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica dei dirigenti del servizio sanitario e dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, con interdizione da sette a dieci anni da altre cariche pubbliche.

Meccanismi analoghi sono previsti per gli enti locali, prevedendosi anche per essi, qualora si trovino in situazione di dissesto finanziario, come disciplinata dalla vigente normativa, l'inventario di fine mandato da parte del presidente della provincia o del sindaco, prevedendosi per questi ultimi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come

aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente, il “fallimento politico”, vale a dire l’ineleggibilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee. Se inoltre la Corte medesima accerti gravi responsabilità nell’attività dei revisori, gli stessi non potranno essere nominati nei collegi di revisori degli enti locali per un periodo fino a dieci anni.

Specifiche sanzioni sono infine previste a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno disponendosi, sia per le regioni che per gli enti locali, il versamento allo Stato (nell’anno successivo a quello in cui si verifica l’inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario effettivo e quello programmato, uno stringente limite all’impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l’obbligo di ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo degli enti interessati.

I **meccanismi premiali**. Lo schema di decreto istituisce altresì un sistema di premialità per gli enti “virtuosi”, (vale a dire le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno), che si attiva qualora l’obiettivo programmatico assegnato all’ente sia stato raggiunto, consentendosi in tal caso all’ente intressato di ridurre nell’anno successivo l’obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato. Tale riduzione è determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali: grado di rigidità strutturale dei bilanci e di autonomia finanziaria, risultati dell’attività finanziaria, livello dei servizi e della pressione fiscale. L’ammontare dello “sconto”, che si applica dal 2014, è determinato in funzione della distanza di ciascun ente dal valore medio di tali indicatori. Una specifica misura premiale – che verrà determinata con apposito provvedimento - è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l’aggiudicazione di gare per l’approvvigionamento di beni e servizi.

Ulteriori meccanismi premiali sono previsti infine distintamente per le province e per le regioni: quanto alle prime, si dispone l’attribuzione di una quota del gettito derivante dalla partecipazione delle stesse all’accertamento dei tributi, nella misura del 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo; per le regioni, si prevede che i trasferimenti ad esse attribuibili a valere sulle risorse del fondo perequativo regionale (di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 68/2011) terranno conto dei risultati conseguiti da ciascuna regione nella lotta all’evasione, quantificati sulla base del maggior gettito conseguito.

4. L'attività degli altri organi previsti dalla legge 42/2009

Com'è noto, la legge di delega istituisce oltre alla Commissione parlamentare, due nuovi organi: la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), al quale viene attribuito il compito di presiedere, a livello tecnico-operativo al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)

Ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, a svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

La Commissione, costituita da trentadue componenti, svolge la propria attività in gruppi di lavoro tematici: 1. Armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali; 2. Entrate delle regioni e degli enti locali; 3. Fabbisogni/costi standard, LEA, LEP e funzioni essenziali; 4. Perequazione; 5. Interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali; 6. Coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.

Per quanto concerne l'attività finora espletata dalla Commissione, gli esiti della stessa sono esposti nel proprio sito internet (www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff)

4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

La **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, disciplinata dagli articoli da 33 a 37 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Federalismo regionale, provinciale e settore sanitario) è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra lo Stato e i diversi livelli di governo territoriale.

La legge delega ha previsto in particolare alcune disposizioni di principio relativamente **ai compiti ad essa assegnati, riconducibili, tra l'altro, agli obiettivi di finanza pubblica per comparto, all'utilizzo dei fondi perequativi, alla copertura del fabbisogno standard relativo alle spese essenziali delle regioni, ai dati e alle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali e alla realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard.**

La Conferenza è composta dai diversi **rappresentanti dei vari livelli istituzionali di governo** ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati. Ne fanno altresì parte **sette Ministri** (economia e finanze, rapporti con le regioni, interno, riforme per il federalismo, semplificazione normativa, pubblica amministrazione e innovazione, salute), **i tre rappresentanti delle principali associazioni degli enti territoriali** (Conferenza regioni, ANCI, UPI o loro delegati), **sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia**. Alle riunioni possono essere invitati anche i rappresentanti di altri enti o organismi.

La regola per l'adozione delle **determinazioni della Conferenza è l'unanimità** delle componenti specificamente nelle ipotesi in cui la stessa sia chiamata a concorrere a definire **la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica** per sottosettore istituzionale ovvero quando debba avanzare proposte circa la **determinazione degli indici di virtuosità** e dei relativi incentivi e circa la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza. Nel caso in cui l'unanimità non venga raggiunta, l'assenso delle regioni, delle province e dei comuni può essere espresso, per l'ambito di competenza, anche secondo la regola della maggioranza.

Nelle altre ipotesi in cui la Conferenza sia chiamata a svolgere le **funzioni di verifica, di promozione della conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo, nonché di **vigilanza** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, le determinazioni della Conferenza possono essere poste in votazione.

Oltre alle funzioni di definizione della ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale e di proposta in ordine alla determinazione degli indici di virtuosità e alla fissazione dei criteri di utilizzo dei fondi perequativi, la medesima svolge la **verifica** dell'utilizzo dei fondi stanziati per gli **interventi speciali** volti alla rimozione degli squilibri economici-sociali, del **funzionamento del nuovo ordinamento finanziario** degli enti territoriali e delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo, nonché della **congruità dei dati** e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali, della **realizzazione del percorso di convergenza** ai costi e ai fabbisogni standard ed agli obiettivi di servizio. Anche ai fini dell'attuazione di quest'ultima funzione si prevede che la Conferenza provveda, con **cadenza trimestrale**, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata, i lavori svolti.

Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha **accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni** nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale.

5. Le questioni da affrontare

Nella prima relazione semestrale l'individuazione delle questioni ancora da affrontare nell'ambito della definizione dei nuovi assetti legislativi e fiscali delineati dalla legge delega era stata condotta, in larga parte, esponendo in riferimento ai principi ed ai criteri di delega i provvedimenti attuativi non ancora intervenuti alla data di predisposizione della relazione medesima.

Il prospetto sullo stato attuativo della legge n.42 del 2009 riportato al §2.1 evidenzia come tutti i principi e criteri della delega trovino ora riscontro nella legislazione delegata, con la precisazione che tale elemento – come già ivi segnalato – non comporta di per sé che debba necessariamente ritenersi completato il percorso di attuazione, atteso che lo stesso potrebbe risultare comunque non ancora ultimato, ad esempio nel caso di principi attuabili con più decreti legislativi o nel caso delle numerose norme delegate recanti rinvii ad ulteriori provvedimenti per specifici profili attuativi. L'unico decreto legislativo formalmente mancante appare quello relativo alle funzioni ed alle risorse umane e materiali previste dall'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge n.42 del 2009, alla cui futura emanazione fa espressamente rinvio il D.Lgs. 17 settembre 2010, n.156, sull'ordinamento transitorio di Roma Capitale. Potrebbero altresì intervenire ulteriori decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane, all'esito della procedura in tal senso prevista dall'articolo 23 della delega, il cui termine di attuazione, peraltro, è per tale norma stabilito in 48 mesi dall'entrata in vigore della legge n.42.

L'individuazione delle questioni ancora da affrontare andrebbe pertanto ora effettuata non più – se non solo residualmente – sulla base di una ricognizione condotta sul piano degli adempimenti normativi rispetto ai singoli principi di delega, bensì con riferimento ai profili sostanziali della adeguatezza ed esaustività della disciplina contenuta nei decreti legislativi finora entrati in vigore.

Si tratta, com'è evidente, di una analisi che appare opportuno rinviare ad una eventuale specifica attività da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, secondo del resto quanto già operato nella seduta del 19 aprile 2011, avente come tema, per l'appunto, lo stato di attuazione della legge n.42 del 2009. In tale seduta, si segnala, è stato depositato un documento in cui si riporta, in relazione ad un intervento di un parlamentare del gruppo del partito democratico, la posizione del gruppo medesimo in proposito.

L'attività in questione è peraltro ora in corso da parte della Commissione, che nel mese di giugno ha avviato un ciclo di audizioni al fine di acquisire dati ed informazioni utili a delineare un quadro il più ampio possibile della situazione attuativa della legge delega.